GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — SABATO 9 DICEMBRE — NUM. 289

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Baleani) — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **638** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 30 luglio 1882 sull'ordinamento del personale civile tecnico della R. Marina;

Visto il R. decreto 22 giugno 1893, portante la ripartizione degli impiegati civili tecnici fra le diverse categorie assegnate alle Direzioni dei lavori;

Visto il R. decreto in data 25 giugno 1893 che sopprime la categoria « elettricisti e chimici » del personale civile tecnico della R. Marina e crea una nuova categoria aggregata allo stesso personale di elettricisti-chimici e ingegneri meccanici;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le corrispondenze di gradi e di classi degli specialisti laureati di artiglieria e torpedini indicate nella tabella che fa seguito all'art. 1 del R. decreto 25 giugno 1893 n. 376, sono modificate come appresso:

DENOMINAZIONE degli impieghi	Paga annuale	CORRISPONDENZA cogli impiegati del personale civile tecnico	CORRISPONDENZA coi professori dell'Accademia navale	CORRISPONDENZA ai gradi militari
Elettricista, chimico o ingegnere meccanico principale di 1ª classe.	5000 4500	Capo tecnico principale di 1ª classe.	Prof. di scienze o lettere di 1ª classe.	Capitano di Corvetta.
Id. id. di 2ª id.	4000	Id. id. di 2ª id.	Id. id. di 2ª id.	Tenente di Vascello.
Id. id. di 3ª id.	3500	Id. id. di 3ª id.	Id. id. di 3ª id.	Id.
Elettricista, chimico o ingegnere meccanico di 1ª classe.	3000	Capo tecnico di 1ª classe.	Professore aggiunto di 1ª classe.	Sottotenente di Vascello.
Id. id. di 2ª id.	2500	di 2ª id.	Id. di 2ª id.	Id.
Id. id. di 3ª id.	2000	Id. di 3ª id.	Id. di 3ª id.	Guardiamarina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 3 novembre 1893.

UMBERTO.

C. A. RACCHIA.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. ARMÒ.

Il Numero 630 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Narbolia per la sua separazione dalla sezione elettorale di Milis e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882 n. 9ↄ7 (serie 3ª), nonchè quella stabilita col Regio decreto del 14 giugno 1891 n. 280;

Vista la legge 5 maggio 1891 n. 210;

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Narbolia ha 111 elettori politici, e che la lontananza dal comune capoluogo delle sezioni e le difficili condizioni delle strade rendono malagevole a quelli elettori politici l'esercizio del loro diritto elettorale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Narbolia è separato dalla sezione elettorale di Milis ed è costituito in sezione elettorale autonoma del Collegio di Oristano (Cagliari 7°).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunqne spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 12 novembre 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. ARMÒ.

Il Numero 640 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Pantigliate per la sua separazione dalla sezione elettorale di Peschiera Borromeo e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882 n. 997 (serie 3ª), nonchè quella stabilita col Regio decreto del 14 giugno 1891 n. 280;

Vista la legge 5 maggio 1891 n. 210;

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Pantigliate ha 108 elettori politici, e che nonostante il distacco del comune suddetto la sezione di Peschiera Borromeo rimane con oltre 100 elettori;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Pantigliate è separato dalla sezione elettorale di Peschiera Borromeo ed è costituito in sezione elettorale autonoma del Collegio di Melegnano (Milano 17°).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 12 novembre 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. ARMÒ.

Il Numero 641 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del testo unico della legge intesa ad impedire la diffusione della fillossera, approvato col R. decreto del 4 marzo 1888 n. 5252 (serie 3ª);

Visto il voto emesso dal Consiglio provinciale di Brescia, nell'adunanza del 26 settembre ultimo scorso;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È sospesa l'importazione ed il transito nella e per la provincia di Brescia, delle materie indicate alle lettere *A*, *B*, *C*, del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888 n. 5252 (serie 3ª), provenienti dalle provincie di Como, Milano, Bergamo e Novara.

Art. 2.

Le contravvenzioni a tale divieto saranno punite ai termini dell'indicata legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 12 novembre 1893.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ARMÒ.

Il Numero 642 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata, con effetto dal 1º luglio 1894, l'annessa tabella, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze, risguardante la circoscrizione territoriale degli uffici di esazione del Demanio e delle Tasse sugli affari nella provincia di Livorno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 16 novembre 1893.

UMBERTO.

GAGLIARDO.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ARMÒ.

Provincia di Livorno.

SEDE e qualità dell'Ufficio	CIRCONDARIO giudiziario	PRETURE assegnate a ciascun ufficio	COMUNI componenti ciascuna Pretura
Livorno - atti civili e successioni.	Livorno . . .	Livorno 1º e 2º	Livorno.
Livorno - atti giudiziari e Demanio.	Id.	Id.	Id.
Livorno - Bollo straordinario.	Id.	Id.	Id.
Livorno - Ipoteche.	Id.		
Portoferraio - Registro ed Ipoteche.	Portoferraio .	Portoferraio .	Portoferraio. Porto Longone. Rio dell'Elba. Rio Marina.
		Marciana Marina	Capraja (Isola) Marciana. Marciana Marina.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze

GAGLIARDO.

Il Numero 643 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 65 della legge 17 febbraio 1884 n. 2016 sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;

Veduto il relativo regolamento, approvato col Nostro decreto in data 4 maggio 1885 n. 3074;

Ritenuto che l'economo dell'Istituto di Belle Arti di Parma, per le sue attribuzioni, è in obbligo di prestare cauzione;

Sentito il Ministro del Tesoro ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

La cauzione da prestarsi dall'economo dell'Istituto di Belle Arti di Parma è stabilita in L. 2000.

Art. 2.

La cauzione sarà data mediante regolare deposito in denaro o in rendita consolidata, tre e cinque per cento, vincolata a favore dell'Erario e valutata secondo le disposizioni vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 6 novembre 1893.

UMBERTO.

MARTINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. ARMÒ.

Il Numero 644 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le disposizioni transitorie (articoli 25 a 31), della legge 10 agosto 1893 n. 449, sul riordinamento degli Istituti di emissione;

Sentita la Commissione permanente di cui all'art. 24 della legge 7 aprile 1881 n. 133 (serie 3ª);

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, e dei Ministri del Tesoro e di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, e dai Ministri del Tesoro e delt'Agricoltura, Industria e Commercio, per la esecuzione delle disposizioni transitorie (articoli 25 a 31), della legge 10 agosto 1893 n. 449, sul riordinamento degli Istituti di emissione, concernenti la liquidazione della Banca Romana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.
GIOLITTI.
LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. ARMÒ.

REGOLAMENTO per la liquidazione della Banca Romana.

Art. 1.

La Banca d'Italia è incaricata della gestione della liquidazione della Banca Romana, a forma della legge 10 agosto 1893 n. 449.

Art. 2.

La gestione della liquidazione della Banca Romana s'intende incominciata col giorno 11 agosto 1893. Da questo giorno sono tenute le nuove scritture della liquidazione.

Art. 3.

La gestione è affidata ad una Commissione di liquidazione, composta di cinque membri nominati dalla Banca d'Italia. Ne fa parte la persona eventualmente delegata dall'assemblea degli azionisti della Banca Romana a rappresentarli per sorvegliare la detta liquidazione.

Le deliberazioni della Commissione non saranno valide se non quando siano prese dalla metà più uno dei componenti la Commissione ed a maggioranza di voti.

Le deliberazioni saranno scritte in processo verbale redatto dal Segretario della Commissione e firmato dagli intervenuti alle adunanze.

Art. 4.

Il Direttore generale della Banca d'Italia, debitamente autorizzato dal suo Consiglio superiore, potrà nominare un suo delegato per la gestione della liquidazione della Banca Romana. Questo delegato avrà la rappresentanza della gestione verso i terzi e la firma della corrispondenza e degli atti. Esso interverrà, quando non creda lo stesso Direttore generale d'intervenirvi, nelle adunanze della Commissione di liquidazione con voto consultivo, e curerà la esecuzione delle deliberazioni prese.

Esso avrà la direzione e la sopraintendenza dei vari uffici della liquidazione, fisserà l'orario di servizio e ne veglierà l'osservanza, e in particolar modo sorveglierà il servizio della cassa. Terrà inoltre una delle chiavi della porta d'ingresso della cassa ed una delle chiavi delle cassaforti, ove sono custoditi i valori di spettanza della liquidazione. Le altre due chiavi, a diverso congegno, delle casseforti, saranno tenute una da uno dei cinque membri della Commissione per turno settimanale e l'altra dal cassiere, in guisa che la estrazione e l'immissione di valori non possa aver luogo senza l'intevento simultaneo delle dette tre persone.

Delle immissioni e delle estrazioni sarà tenuta nota in apposito libro, sottoscritto dagli intervenuti, in doppio esemplare, uno dei quali custodito nella cassa forte.

Art. 5.

Il servizio di cassa sarà affidato ad un cassiere nominato dalla Commissione di liquidazione. Oltre alle attribuzioni inerenti al suo ufficio, il cassiere avrà anche quella di annullare i biglietti della Banca Romana esistenti in cassa e che vi saranno versati dalla Banca d'Italia a misura che verranno ritirati dalla circolazione per effetto dell'art. 26 della legge 10 agosto 1893 n. 449, di classificarli per serie, numeri e tagli, e, previa annotazione nell'apposito registro, predisporli per l'abbruciamento.

Art. 6.

L'abbruciamento dei biglietti seguirà alla presenza di uno dei membri della Commissione di liquidazione, del commissario governativo, del rappresentante degli azionisti della Banca Romana a termini dell'art. 28 della citata legge del 10 agosto 1893, e del cassiere. Sarà preceduto dalla contazione e dalla verifica dei biglietti predisposti per l'abbruciamento. Per tutte queste operazioni sarà redatto analogo verbale, da sottoscriversi da tutti gl'intervenuti, e che servirà come documento di discarico al cassiere. Una copia del processo verbale sarà trasmessa ai Ministeri di Agricoltura, Industria e Commercio e del Tesoro.

Art. 7.

Prima d'iniziare qualsiasi operazione inerente alla liquidazione, l'Amministrazione, composta come all'art. 3 del presente regolamento, riceverà in consegna dal Comitato di reggenza della Banca Romana, che cessa, i valori tutti esistenti in cassa, compresi i depositi sia a custodia, che dati a garanzia o per cauzione, i valori del portofoglio, i mobili dell'ufficio, i titoli di proprietà degli stabili, i registri, la corrispondenza e gli atti concernenti così gli affari in corso, come quelli esauriti. Di tale consegna, alla quale assisterà il Commissario governativo, sarà redatto, in contradittorio dell'Amministrazione cessante, apposito processo verbale, a cui sarà unito un esatto inventario dell'attivo e del passivo della Banca Romana al 10 agosto 1893, in corrispondenza della situazione decadaria comunicata al Ministero.

Art. 8.

L'Ufficio di contabilità impianterà nuove scritture per la gestione della liquidazione. Riportandosi al giorno 11 agosto 1893, queste scritture daranno notizie particolareggiate di tutti i fatti amministrativi di riscossione e di pagamento.

Oltre al mastro, saranno tenuti tutti quei libri e conti sussidiari già in uso presso la Banca Romana, e quegli altri che i bisogni della liquidazione consiglieranno di aggiungere.

Art. 9.

Un conto corrente speciale sarà dall'Ufficio di contabilità aperto con la Banca d'Italia, nel quale sarà scritto a credito il valore dei biglietti della Banca Romana, che, ritirati dalla circolazione della Banca d'Italia, verranno versati alla cassa della liquidazione, e l'ammontare delle altre eventuali anticipazioni fatte nell'interesse della liquidazione.

A debito vi si scriverà: 1° l'ammontare della riserva metallica consegnata alla Banca d'Italia, aumentata dell'aggio sull'oro al corso della piazza di Roma nel giorno della pubblicazione della legge; 2° i due milioni di lire che ogni anno la Banca d'Italia è tenuta a versare al conto della liquidazione della Banca Romana per effetto dell'art. 29 della citata legge; 3° i versamenti che alla Banca creditrice saranno fatti dalla gestione della liquidazione in diminuzione ed estinzione del rispettivo debito. Tali versamenti saranno eseguiti il 10, 20 e nell'ultimo giorno di ciascun mese, ed inoltre ogni volta che la somma da versare raggiunga il valore di L. 100,000.

Gl'interessi che, sul saldo creditore del conto, sono dovuti alla Banca d'Italia, a decorrere dal 1° gennaio 1894, in ragione della metà del saggio dello sconto, saranno liquidati al 30 giugno e al 31 dicembre.

Gl'interessi così liquidati saranno possibilmente pagati in contanti o accreditati alla Banca creditrice.

Art. 10.

Alla gestione per la liquidazione della Banca Romana è vietato di fare nuove operazioni di sconto, d'anticipazioni, e di aperture di conti correnti. Le è soltanto permesso di concedere rinnovazioni di effetti cambiari su dimanda dei debitori ed a condizione di una congrua diminuzione del debito da parte di essi, in guisa che il debito stesso possa essere totalmente estinto entro un periodo di tempo in ogni caso non maggiore di dieci anni. Nell'ammettere rinnovazioni di cambiali potrà esigere dai debitori sufficienti garanzie, che ne assicurino il pagamento.

Sulle cambiali rinnovate sarà riscosso un interesse nella ragione del 5 per cento l'anno, più il mezzo per cento l'anno a titolo di provvigione. Durante la liquidazione non possono essere accordate misure d'interesse di favore.

Art. 11.

Le deliberazioni prese dal Consiglio di liquidazione per accettare proposte di concordati amichevoli o transazioni di crediti, non saranno eseguibili se non dopo udita le Regia Avvocatura erariale. Ove questa non dia parere favorevole, spetterà al Ministro del Tesoro, udito il Consiglio di Stato, di autorizzarne o negarne la esecuzione.

Il parere dell'Avvocatura erariale sarà chiesto direttamente dal Commissario governativo, il quale, nel chiederlo, comunicherà tutti i documenti e gli atti dell'affare, aggiungendovi le osservazioni che crederà opportune.

Art. 12.

I beni immobili di proprietà della Banca Romana saranno amministrati dalla Commissione di liquidazione, sino a che non potranno essere venduti nelle condizioni più favorevoli, purchè entro 10 anni dalla attuazione del presente regolamento. Alla vendita si procederà col mezzo di pubblici incanti, o anche a licitazioni o trattative private secondo che si reputerà più conveniente.

Il prezzo di vendita sarà soddisfatto per un quinto almeno all'atto della stipulazione del contratto, e pel rimanente potrà convenirsi che il pagamento abbia luogo a rate semestrali od annuali, con l'aggiunta dell'interesse alla ragione del 5 per cento netto l'anno. In ogni caso il prezzo deve essere totalmente pagato nel termine di dieci anni.

Art. 13.

Dalla gestione della liquidazione della Banca Romana sarà anche curata la vendita dei beni mobili. I mobili d'ufficio, cessandone l'uso, potranno essere venduti tanto ai pubblici incanti, quanto a trattative o licitazione pirvate. La rendita del Debito pubblico e gli altri titoli e valori di proprietà della Banca saranno venduti in Borsa, col mezzo di agenti di cambio. Ove si tratti di titoli non quotati in Borsa, la vendita potrà aver luogo anche a trattativa privata.

Art. 14.

Alla fine di ciascun mese, sarà compilata, traendo le notizie dalle scritture della contabilità, un'esatta situazione dell'attivo e del passivo della liquidazione della Banca Romana. Il Commissario governativo comunicherà un esemplare di detta situazione ai Ministeri del Tesoro e di Agricoltura, Industria e Commercio, accompagnandola da quelle osservazioni che serviranno ad illustrarla.

Alla fine di ogni anno solare e sino alla completa liquidazione della Banca, sarà reso il conto o il bilancio dell'azienda. Il conto, sottoscritto dagli amministratori della liquidazione, sarà accompagnato da analoga relazione, e trasmesso ai predetti Ministeri del Tesoro e di Agricoltura e Commercio.

La situazione mensile dei conti della liquidazione sarà pubblicata nel Bollettino degli Istituti di emissione.

Art. 15.

Il Commissario governativo deve controllare tutta la gestione della liquidazione della Banca Romana, ai termini della citata legge 10 agosto 1893.

A tale effetto egli interviene alle adunanze della Commissione di liquidazione, ed ha facoltà di fare tutte le osservazioni e considerazioni che riterrà necessarie per la migliore soluzione dell'affare in discussione. Qualora il suo avviso sia discorde dal voto della maggioranza, può sospendere la esecuzione della deliberazione presa, riferendone ai Ministri d'Agricoltura, Industria e Commercio e del Tesoro.

Una copia del verbale delle deliberazioni della Commissione sarà trasmessa al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e a quello del Tesoro, entro cinque giorni dall'adunanza.

Riconosciuti regolari gli ordini d'incasso e di pagamento, vi pone il *visto*, prima che vengano consegnati al cassiere per l'esecuzione.

Procede a improvvise verifiche di cassa.

Art. 16.

Per iniziare e proseguire i giudizi di responsabilità, di che nell'art. 30 della legge 10 agosto 1893, la Banca d'Italia dovrà prima sentire l'Avvocatura generale erariale, la quale avviserà sul fondamento giuridico e sulla opportunità dell'azione da incoare. L'Avvocatura erariale sarà anche udita, e darà il suo parere sulle transazioni che, nel corso di tali giudizi, fossero proposte dall'una o dall'altra delle parti contendenti.

Quando l'Avvocatura erariale lo riconosca opportuno, la Banca d'Italia dovrà in ogni caso iniziare e proseguire i giudizi di responsabilità, di che nel predetto art. 30.

A tale effetto l'Avvocatura stessa richiederà alla Commissione di liquidazione della Banca Romana o al Commissario governativo la comunicazione di atti, di verbali del Consiglio di reggenza della Banca Romana e delle Commissioni di sconto e di cassa, e tutti i documenti, che valgano a stabilire i fatti, da cui desumere le responsabilità incorse.

Art. 17.

Il Commissario governativo chiederà il parere dell'Avvocatura generale erariale sulla opportunità e sulla convenienza di iniziare o proseguire le cause che interessano la liquidazione della Banca Romana.

Esso informerà l'Avvocatura delle liti che fossero iniziate, affinchè, occorrendo nell'interesse dell'erario, possa intervenire nel giudizio.

Art. 18.

Gl'impiegati della Banca Romana saranno adibiti a prestare servizio alla liquidazione della medesima, conservando gli stipendi che attualmente godono. Potrà però esserne ridotto il numero quando sarà riconosciuto esuberante ai bisogni del servizio.

Gl'impiegati, che per questo o per altri motivi cessassero dalle funzioni, quando abbiano più di tre anni di servizio avranno un assegno pari alla metà dello stipendio. Gl'impiegati licenziati, che abbiano meno di tre anni di servizio, avranno una gratificazione, per una volta tanto, da determinarsi dalla Commissione di liquidazione

in una misura non superiore a tante mesate di stipendio quante corrispondano al doppio degli anni di servizio.

Queste disposizioni sono applicabili anche agli uscieri.

Art. 19.

Conformemente all'art. 31 della legge predetta del 10 agosto 1893, fin fino a quando non comincerà a funzionare la costituenda Banca d'Italia, questa sarà sostituita dalla Banca Nazionale nel Regno nella gestione della liquidazione della Banca Romana. Per questo periodo di tempo, tutte le volte in cui, nel presente regolamento, è menzionata la Banca d'Italia, devesi intendere che la sostituisce la Banca Nazionale nel Regno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
LACAVA.

Il Ministro del Tesoro
GRIMALDI.

Il Num. **615** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 15 luglio 1888 n. 5606 (serie 3ª) e 29 agosto 1889 n. 6423 (serie 3ª);

Udito l'avviso del Consiglio per la Istruzione Agraria;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il corso degli studi nelle Scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici avrà la durata di quattro anni, dei quali uno di tirocinio pratico.

Art. 2.

Con appositi decreti del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio saranno determinate le norme per dare effetto alla precedente disposizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 18 novembre 1893.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto: *Il Guardasigilli*: G. ARMÒ.

Il Numero **616** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data, a decorrere dal 15 novembre 1893, all'accordo intervenuto fra l'Italia e l'Austria-Ungheria per la misura del tonnellaggio dei rispettivi bastimenti, accordo risultante dalle note scambiate il 2 novembre 1893 a Vienna fra quella R. Ambasciata ed il Ministro Austro Ungarico degli affari esteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 14 novembre 1893.

UMBERTO.

C. A. RACCHIA.
B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. ARMÒ.

SCAMBIO DI NOTE *per regolare fra l'Italia e l'Austria Ungheria il riconoscimento dei certificati di stazza delle rispettive navi.*

2 novembre 1893

IL R. INCARICATO D'AFFARI IN VIENNA
AL MINISTRO AUSTRO-UNGARICO DEGLI AFFARI ESTERI.

Le soussigné, Chargé d'affaires d'Italie, a l'honneur de constater, par la présente, l'accord établi entre le Gouvernement d'Italie d'une part et les Gouvernements de l'Autriche et de la Hongrie de l'autre sur l'arrangement ci-joint, qui a pour objet la reconnaissance réciproque des certificats de jauge.

Cet arrangement entrera en vigueur le 15 novembre 1893, conformément à l'entente établie à cet égard.

Le soussigné, Chargé d'affaires d'Italie, prie Son Excellence le Ministre impérial et royal des affaires étrangères de vouloir bien constater, de son côté, l'accord qui fait l'objet de cette communication, dont il Le prie de lui donner acte, et saisit cette occasion, etc.

Vienne, le 2 novembre 1893.

AVARNA.

IL MINISTRO AUSTRO-UNGARICO DEGLI AFFARI ESTERI
AL R. INCARICATO D'AFFARI IN VIENNA.

Le soussigné, Ministre de la Maison impériale et des affaires étrangères, a l'honneur de constater, par la présente, l'accord établi entre les Gouvernements de l'Autriche et de la Hongrie d'une part et le Gouvernement italien de l'autre sur l'arrangement ci-joint, qui a pour objet la reconnaissance réciproque des certificats de jauge.

Cet arrangement entrera en vigueur le 15 novembre 1893, conformément à l'entente établie à cet égard.

En prenant acte de la communication qui lui a été adressée par M. le Chargé d'affaires d'Italie, duc d'Avarna, pour constater, au nom du Gouvernement royal, l'accord dont il s'agit, le soussigné saisit cette occasion, etc.

Vienne, ce 2 novembre 1893.

KALNOKY.

(Annexe).

ARRANGEMENT *passé entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie sur la reconnaissance réciproque des certificats de jauge.*

I. — Si des navires italiens sont munis de certificats de jauge spéciaux, délivrés par les autorités italiennes conformément aux prescriptions en vigueur en Autriche et en Hongrie relativement au jaugeage, la perception des droits maritimes dans les ports autrichiens et hongrois sur les dits navires se fera en raison de ces certificats spéciaux.

II. — Les droits maritimes seront perçus des navires autrichiens et hongrois, dans les ports italiens, d'après le tonnage net qui résulte de l'application des normes de jaugeage en vigueur en Italie.

A cet effet les navires autrichiens et hongrois seront munis, sur la demande de l'armateur, de certificats de jauge spéciaux, dressés par les autorités nationales en conformité des dites normes italiennes. Ces certificats serviront de base à la perception des droits maritimes dans les ports italiens.

III. — Lorsque des navires autrichiens et hongrois dans des ports italiens, ou, réciproquement, des navires italiens dans des ports autrichiens et hongrois doivent payer les droits maritimes, l'autorité de port aura la faculté, si ces navires sont dépourvus des certificats de jauge mentionnés aux points I et II, d'en faire déterminer le tonnage net d'après les normes de jaugeage en vigueur dans son pays.

Toutefois, il est entendu que, dans ce cas, le mesurage ne sera opéré que dans les proportions absolument indispensables et sera limité aux parties du navire dont le volume cubique ne résulterait pas des indications du certificat duquel le navire est muni.

IV. — Le présent arrangement entrera en vigueur le 15 novembre 1893.

Il Numero 647 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 dicembre 1890 n. 7312 (serie 3ª);

Udito il parere del Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'articolo 3º del R. decreto sopra citato è sostituito il seguente:

È accordato un aumento di paga di lire venti al mese ai militari che, avendo compiuta la ferma contratta alla prima loro entrata in servizio, siano ammessi a contrarre una nuova ferma.

L'aumento di paga decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha termine la prima ferma, pei militari che si trovano sotto le armi, e dal giorno in cui ha principio la nuova ferma, per i riammessi al servizio dal congedo.

Per i riammessi in servizio i quali fossero stati congedati prima di avere ultimata la ferma, l'aumento di paga decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avranno compiuto un tempo di servizio effettivo uguale a quello prestato in meno nella prima ferma.

Per gli effetti del presente articolo non è considerato come prima ferma il tempo passato in servizio come volontario di un anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 16 novembre 1893.

UMBERTO.

C. A. RACCHIA.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ARMÒ.

Il Numero 648 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato col R. decreto 6 agosto 1888 n. 5655;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi al Tesoro dello Stato, per contrarre l'arruolamento volontario d'un anno nel R. Esercito, per l'anno 1894, è stabilita in lire milleseicento per l'arruolamento nell'arma di cavalleria, ed in lire milleduecento per l'arruolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1893.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ARMÒ.

Il Numero DLV *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda della Congregazione di carità di Santa Margherita Ligure (Genova) per essere autorizzata ad accettare l'eredità lasciata dal fu cav. Giovanni Battista Pellerano, con testamento 15 settembre 1885, per la fondazione in detto comune di un Ospizio di carità, da servire al ricovero di indigenti inabili al lavoro e di fanciulli di ambo i sessi abbandonati; eredità consistente in un patrimonio di lire 78 mila, soggetto ad usufrutto vitalizio in favore della vedova del testatore, e di alcuni legalitarii, nonchè per essere autorizzata ad acquistare la proprietà di un edifizio, del valore di L. 42,210, costruito, col contributo dello stesso signor Pellerano, del comune e di altri privati oblatori, a sede del nuovo Istituto e per ottenere che questo sia costituito in ente morale;

Viste le relative deliberazioni della Congregazione di carità su mentovata, del Consiglio comunale di Santa Margherita Ligure e della Giunta provinciale amministrativa di Genova;

Viste le leggi 5 giugno 1850 n. 1037 e 17 luglio 1890 n. 6972;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Congregazione di carità di Santa Margherita Ligure, è autorizzata ad accettare, nell'interesse dell'Ospizio di carità da fondarsi in quel comune sotto la sua amministrazione, l'eredità come sopra lasciata dal cav. Giovanni Battista Pellerano, nonchè ad acquistare la proprietà dell'edificio che dovrà servire di sede al nuovo Istituto, il quale viene riconosciuto in ente morale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ARMÒ.

Il Numero **DLVI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del Municipio di Aversa (Caserta), per essere autorizzato ad accettare la eredità del fu Raffaele Maresca, come da testamento pubblico 3 agosto 1884, rogito Vincenzo Romano, per ottenere la costituzione in ente morale della fondazione disposta dal Maresca medesimo a favore di fanciulle povere orfane, da mantenersi nel locale Conservatorio Moretti, nonchè la approvazione del relativo statuto organico;

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Aversa, dell'Amministrazione del Conservatorio Moretti e della Giunta provinciale amministrativa di Caserta;

Vedute le leggi 17 luglio 1890 n. 6972, 5 giugno 1850 n. 1037;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Municipio di Aversa è autorizzato ad accettare la eredità come sovra disposta dal fu Raffaele Maresca, nella quale è pure compresa una libreria.

Art. 2.

La fondazione dal Maresca medesimo ordinata a profitto di fanciulle povere orfane di Aversa, da mantenersi nel locale Conservatorio Moretti, è costituita in ente morale e ne è approvato lo statuto organico in data 28 gennaio 1892, composto di nove articoli, che sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto: *Il Guardasigilli:* G. ARMÒ.

Il Numero **DLVII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Polignano a Mare (Bari), relative alla trasformazione del locale Monte frumentario in una Cassa di prestanze agrarie, da amministrarsi dalla Congregazione stessa;

Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Bari;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Monte frumentario predetto è trasformato in una cassa di prestanze agrarie e l'amministrazione è affidata alla Congregazione di carità di Polignano a Mare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 27 luglio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ARMÒ.

Il Numero **DLVIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti det Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda del Consiglio direttivo degli Ospizi civili di Parma, per essere autorizzato ad accettare il legato, consistente in beni mobili e immobili, e in crediti del valore complessivo netto di L. 124,000 circa, disposto, con l'onere dell'usufrutto vitalizio a favore della signora Lode Balestrieri Faelli, dal fu Paride Berzioli, mediante testamento olografo del 22 dicembre 1889, per la fondazione, presso l'Ospedale della Misericordia in detta città, di uno Ospedale speciale per gl'infermi del comune di S. Pancrazio Parmense, da denominarsi Ospedale Berzioli-Balestrieri-Faelli, nonchè per ottenere il riconoscimento giuridico del nuovo ente;

Viste le deliberazioni relative della Amministrazione su mentovata, del Consiglio comunale e della Giunta provinciale amministrativa di Parma;

Viste le leggi 5 giugno 1850 n. 1037 e 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consiglio direttivo degli Ospizi civili di Parma è autorizzato ad accettare il legato come sopra disposto dal fu Paride Berzioli, per la fondazione presso l'Ospedale della Misericordia, in detta città, di uno Ospedale speciale a favore dei poveri di San Pancrazio Parmense, da denominarsi Ospedale Berzioli-Balestrieri-Faelli, e questo viene eretto in ente morale, sotto l'Amministrazione di detto Consiglio direttivo, tenute però distinte le rendite e le spese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. ARMÒ.

Il numero **DLIX** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Brescia, relative al concentramento dell'Opera pia Leali, avente scopo elemosiniero, amministrata dal Municipio di Brescia;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Opera-pia Leali è concentrata nella Congregazione di carità di Brescia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 luglio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. ARMÒ.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con Regi decreti in data dal 18 al 23 novembre 1893:

Gobbo cav. Enrico, Pedrini cav. Emilio, Semitecolo cav. Carlo, Catastini cav. Pietro, Degioanni cav. Ernesto, segretari di 1ª classe;

Vitali cav. dott. Egidio e Gaetano Carlo Chelli, segretari di 2ª classe nel Ministero delle finanze, nonchè il cav. Raffaele Sera, agente superiore di 2ª classe nell'Amministrazione delle imposte dirette, sono nominati capi di sezione amministrativi di 2ª classe nel detto Ministero, con effetto dal 1° gennaio 1894;

Gobbo cav. Filippo, segretario di ragioneria di 1ª classe nel Ministero delle finanze, è nominato capo sezione di ragioneria di 2ª classe nel Ministero stesso, id. id.;

Bergando comm. ing Carlo, ispettore generale nel ministero delle finanze, è collocato in aspettativa per motivi di salute in seguito a sua domanda, dal 1° dicembre 1892 al 31 marzo 1894;

Wautrain Umberto, già allievo ufficiale nelle dogane, ora ufficiale di scrittura di 4ª classe nelle Intendenze di finanza, è nominato di nuovo allievo ufficiale nelle dogane;

Bertola Adolfo, Dari Francesco, Avet Stefano, Guidetti Giuseppe, Fedi Mazzingo e Terzaghi Emilio, ingegneri capi di 3ª classe (fuori organico) nel personale degli uffici tecnici di finanza, sono nominati ingegneri capi di 2ª classe nel detto personale;

Bricoli Marcello e Lanzavecchia Ottavio, ingegneri di 2ª classe id. sono promossi alla 1ª id.;

Di Giulio Vittorio Emanuele, ingegnere di 3ª classe id., è promosso alla 2ª id.;

Cordone Luigi, Sofia Giovanni, Fontanini Giacomo, Vallese Francesco, Guerrini Giacomo, Leicht Tullio, Dainelli Corrado, Zincolo Angelo e D'Angelo Carmine, ingegneri di 5ª classe id., sono promossi alla 4ª id.;

Visetti Amilcare, Berlia Bernardo e Zanotti Pietro, disegnatori di 4ª classe id.. id. alla 3ª;

Bertino Antonio e Borgia Enrico, id. 5ª classe id., id. alla 4ª id.;

Masoero Felice e Giordano Raffaele, id. di 4ª (fuori organico) id., sono nominati disegnatori di 5ª classe id.;

Reggianini Cleto, impiegato straordinario id., è nominato, per merito di esame, disegnatore di 6ª classe id.;

Veneroso Pietro, tenente di 1ª classe nel corpo delle guardie di finanza, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, per mesi quattro, a decorrere dal 1° novembre 1893;

Ranise Vincenzo, agente di 2ª classe nell'Amministrazione delle imposte dirette, id., id. id., per mesi tre, id. dal 25 ottobre 1893;

Solveni Gustavo, allievo ufficiale nelle dogane, id. id. per motivi di famiglia, id. dal 1° gennaio 1894, dovendo soddisfare agli obblighi del servizio militare come volontario di un anno;

Montesperelli Sperello, ispettore di circolo di 1ª classe nell'Amministrazione delle imposte dirette, è nominato agente superiore di 2ª classe nella Amministrazione stessa;

Sciacqua Michele, id. id. di 4ª classe nell'Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari, è promosso alla 3ª, a decorrere dal 1° febbraio 1894;

Costa Stefano, id. id. di 3ª classe id., è promosso alla 2ª, id. id.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con RR. decreti del 30 novembre 1893:

Ghirelli cav. Luigi, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per infermità per due mesi dal 1° dicembre 1893, con l'assegno in ragione di annue lire 3850.

Casa Oreste, già pretore in disponibilità, richiamato in servizio con Regio decreto del 7 novembre 1893, con destinazione al mandamento di Chiaramonte, è collocato a riposo, a sua domanda, dal 1° dicembre 1893, ai termini dell'art. 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di giudice di tribunale.

Majuri Giuseppe, pretore del mandamento di Alatri è tramutato al mandamento di Veroli.

Venditti Federico, pretore del mandamento di Ferentino, è tramutato al mandamento di Alatri.

Mancinelli Augusto, pretore del mandamento di Veroli, è tramutato al mandamento di Ferentino.

Ventrella Giuseppe, pretore del mandamento di Serracapriola, è tramutato al mandamento di Torremaggiore.

Parini Ottorino, pretore del mandamento di Bertinoro, è tramutato al mandamento di Fiamignano, lasciandosi vacante quello di Nuraminis per l'aspettativa del pretore Dorigo Benedetto.

Reina Paolo, vice pretore del mandamento di Bivona, è dispensato da tale ufficio.

Ruggeri Arturo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Castiglione dei Pepoli, pel triennio 1892-94.

Con RR. decreti del 3 dicembre 1893:

Giordani cav. Domenico, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia, per tre mesi, dal 16 dicembre 1893.

Manna Michele, giudice del tribunale civile e penale di Cosenza, in aspettativa per infermità, a tutto novembre 1893, è confermato in aspettativa a sua domanda, per gli stessi motivi di infermità per altri sei mesi dal 1° dicembre 1893, con l'assegno in ragione di annue lire 1600.

Forina Savino, giudice del tribunale civile e penale di Rossano, in aspettativa a tutto il 15 dicembre 1893, è richiamato in servizio presso lo stesso tribunale di Rossano, con l'annuo stipendio di lire 3300, dal 16 dicembre 1893.

Lopresti Giavomo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Catanzaro, è tramutato a Monteleone.

Bottigliero Salvatore, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Monteleone, è tramutato a Catanzaro.

Longhi Luigi, pretore, già titolare della soppressa pretura di San Donato Parmense, in disponibilità dal 1° gennaio 1892, è collocato a riposo, a sua domanda, dal 1° gennaio 1894, ai termini dell'articolo 1°, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di giudice di tribunale.

Vetere Nicola, già vice pretore del 2° mandamento di Roma, dichiarato dimissionario per non avere assunto le funzioni nei termini di legge, è nuovamente nominato vice pretore nel 2° mandamento di Roma, pel triennio 1892-94.

Calì Cardella Nicolò, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Acireale, pel triennio 1892-94.

Chirulli Pietro, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Ceglie Messapica, pel triennio 1892-94.

Lopri Giuseppe, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Prato, pel triennio 1892-94.

Colomba Vincenzo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Militello in Val di Catania, pel triennio 1892-94.

Chiarizia Carlo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Sassa, pel triennio 1892-94.

Brenzoni Attilio, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Caprino Veronese, pel triennio 1892-94.

Sono accettate le dimissioni presentate da:

Ragnisco Achille, dall'ufficio di vice pretore nel mandamento di Pozzuoli;

Apostolico Saverio, dall'ufficio di vice pretore nel mandamento di Torre Annunziata;

De Filippo Giuseppe, dall'ufficio di vice pretore nel mandamento di Rotonda.

Cangini Gherardo, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Sciacca, è applicato temporaneamente alla procura generale presso la corte d'appello in Palermo.

Con decreto ministeriale del 4 dicembre 1893.

Monaco Giovanni, uditore giudiziario applicato al tribunale di Napoli, è tramutato al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Bandini Ugo Alfredo, uditore giudiziario applicato alla procura generale della corte d'appello di Roma, è destinato a prestar servizio presso la corte di cassazione di Roma.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con Regi decreti del 30 novembre 1893:

Ricevuti Ballotta Andrea, cancelliere del tribunale civile e penale di Nicosia, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo per avanzata età, ai termini dell'articolo 1° lettera *a* della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 16 dicembre 1893.

Tavoso Domenico, cancelliere della 1ª pretura di Vicenza, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per anzianità di servizio, ai termini dell'articolo 1° lettera *a*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 16 dicembre 1893, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Pappalardo Giovanni Battista, vice cancelliere della corte di appello di Messina, è nominato cancelliere del tribunale civile e penale di Nicosia, coll'annuo stipendio di lire 3000.

Abate Carlo Andrea, cancelliere della pretura di Venasca, in aspettativa per motivi di salute fino al 30 novembre 1893, è richiamato in servizio a decorrere dal 1° dicembre 1893, ed è tramutato alla pretura di Intra, a sua domanda.

Delpani Domenico, cancelliere in disponibilità della soppressa pretura di Arsiero, è richiamato in servizio a decorrere dal 1° dicembre 1893 e destinato alla pretura di Venasca.

Con decreti ministeriali del 30 novembre 1893:

Siracusa Giuseppe, sostituto segretario della procura generale presso la corte di appello di Messina, è nominato vice cancelliere della corte di appello di Messina con l'annuo stipendio di lire 2500.

Marchese Granatello Raffaele, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Messina, è nominato sostituto segretario della procura generale presso la corte di appello di Messina, coll'attuale stipendio di lire 1600.

Caldarera Saporito Giuseppe, cancelliere in disponibilità della soppressa pretura Galati in Messina, applicato alla cancelleria del tribunale civile e penale in quella città, è nominato vice cancelliere del tribunale di Messina, coll'attuale stipendio di lire 2000.

Con decreti ministeriali del 1° dicembre 1893:

Lombardini Giuseppe, cancelliere della pretura di Mirano, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Venezia, coll'attuale stipendio di lire 2000.

Amati Gaetano, vice cancelliere della pretura di Trani, è nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Trani, coll'attuale stipendio di lire 1600.

Monacciani Arturo, sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la corte di appello di Catanzaro, applicato alla segreteria della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Trani, è nominato vice cancelliere della pretura di Trani, coll'annuo stipendio di lire 1300, cessando dall'applicazione.

Con decreti ministeriali del 2 dicembre 1893:

Ghivizzani Carlo, vice cancelliere della pretura di Cecina, in servizio da oltre dieci anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per tre mesi a decorrere dal 16 dicembre 1893, coll'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio.

Ricci Samuele, vice cancelliere della pretura di Bitti, sottoposto a procedimento penale, è sospeso dall'ufficio a decorrere dal 16 dicembre 1893.

Giurbino Giovanni, vice cancelliere della pretura di Militello in Val di Catania, in aspettativa per motivi di salute, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio nella stessa pretura di Militello in Val di Catania, a decorrere dal 1° dicembre 1893, ed applicato alla segreteria della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Caltagirone.

Belli Carlo, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Arezzo, è nominato vice cancelliere della pretura di Montevarchi, con l'attuale stipendio di lire 1300.

Vivarelli Carlo, vice cancelliere della pretura di Arezzo, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Arezzo, coll'attuale stipendio di 1430.

Veltroni Vittorio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte di appello di Firenze, è, nominato vice cancelliere della pretura di Arezzo, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con Regi decreti del 3 dicembre 1893:

Dente Domenico, cancelliere della pretura di Bonefro, in aspettativa per motivi di salute fino al 31 ottobre 1893 e pel quale fu lasciato vacante il posto nella pretura di Chiaromonte è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per avanzata età, ai termini dell'articolo 1°, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 1° novembre 1893.

Durelli Remo, cancelliere in disponibilità della soppressa seconda pretura di Capannori, applicato alla cancelleria del tribunale civile e penale di Lucca, è tramutato alla pretura di Mirano, cessando dall'applicazione.

Nicoletti Torquato, cancelliere della pretura di Castiglione dei Pepoli, è, sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per sei mesi, a decorrere dal 16 dicembre 1893.

Ramo Scalabrini Luciano, cancelliere della pretura di Cammarata, in servizio da oltre dieci anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per mesi tre a decorrere dal 16 dicembre 1893, coll'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio.

Fiore Carlo, cancelliere della pretura di Codroipo, è tramutato alla pretura di Oderzo, a sua domanda.

Piovesan Luigi, cancelliere della pretura di Cannobio, è tramutato alla pretura di Villafranca di Verona, a sua domanda.

Ballardin Valentino, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Vicenza, è, a sua domanda, nominato cancelliere della pretura di Vicenza, coll'attuale stipendio di lire 2000.

Asti Antonio, vice cancelliere della pretura di Ampezzo, è nominato cancelliere della pretura di Crespino, coll'annuo stipendio di stipendio di lire 1600.

Spollaore Napoleone, vice cancelliere della pretura di Codroipo, è nominato cancelliere della stessa pretura di Codroipo, coll'annuo lire 1600.

Costa Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Sacile, è nominato cancelliere della pretura di Cannobio, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Dal Bianco Tito, sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Vicenza, è nominato segretario della stessa Regia procura di Vicenza, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Con decreti ministeriali del 3 dicembre 1893:

Montolini Antonio, già vice cancelliere di pretura, è richiamato in servizio nella stessa qualità di vice cancelliere, a decorrere dal 16 dicembre 1893, e destinato alla pretura di Codroipo, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Nordio Andrea, vice cancelliere della pretura di Adria, è tramutato alla pretura di Ampezzo.

Maderni Antonio, vice cancelliere della pretura di Soave, è a sua domanda, nominato sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Vicenza, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Andreoli Pietro, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Venezia, è nominato vice cancelliere della pretura di Sacile, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Gambarini Felice, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Venezia, è nominato vice cancelliere della pretura di Adria, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Capri Eugenio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Venezia, è nominato vice cancelliere della pretura di Soave, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con R. decreto del 3 dicembre 1893:

È stata annullata la deliberazione 8 marzo 1893 del Consiglio comunale di Castrovillari nella parte in cui fu stabilito l'incameramento, a favore del comune, dei diritti attribuiti dalla legge 16 giugno 1892 n. 261, sui conciliatori e del relativo regolamento 26 dicembre 1892 n. 728, non che dalla tariffa in materia civile, all'impiegato municipale incaricato delle funzioni di cancelliere dell'ufficio di conciliazione.

Disposizioni *fatte nel personale dei notari:*

Con decreto ministeriale del 29 novembre 1893:

E' concessa al notaro Cerilli Luigi una proroga sino a tutto il 15 giugno p. v., per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Rocca di Papa.

Con decreti ministeriali del 30 novembre 1893:

E' concessa:

al notaio Monti Gio. Battista, una proroga sino a tutto il 6 gennaio p. v., per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Marsciano;

al notaro Scaramucci Benedetto, una proroga sino a tutto il 29 maggio p. v., per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Perugia;

al notaio Vigliani Gio. Ferdinando, una proroga sino a tutto il 1° maggio p. v., per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Aramengo.

Con RR. decreti del 30 novembre 1893:

Mannazzu Pietro, candidato notaro, conservatore e tesoriere dell'archivio notarile distrettuale di Sassari, è nominato notaro colla residenza nel comune di Sassari, capoluogo di distretto, ed è contemporaneamente autorizzato a continuare nelle predette funzioni di conservatore.

Bevacqua Domenico, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Marcellinara, distretto di Catanzaro.

Ferreri Luigi, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Gagliano Castelferrato, distretto di Nicosia.

Carpenti Pio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Amelia, distretto di Spoleto.

Nucci Annibale, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Itri, distretto di Cassino.

Mazzarone Francesco, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Cleto, distretto di Cosenza.

Nocito Vincenzo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Acquappesa, distretto di Cosenza.

Morera Luigi, candidato notaro è nominato notaro colla residenza nel comune di Orta Novarese, distretto di Novara.

Guglianetti Ottavio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Fara Novarese, distretto di Novara.

Sacchi Emilio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Soriso, distretto di Novara.

Bua Gajas Salvatore, notaro residente nel comune di Usini, distretto di Sassari, è traslocato nel comune di Ozieri, stesso distretto.

Pampuri Giuseppe, notaro residente nel comune di Albizzate, distretto di Milano, è traslocato nel comune di Milano, capoluogo di distretto.

Saggio Domenico, notaro residente nel comune di Rose, distretto di

Cosenza, è traslocato nel comune di Belmonte Calabro, stesso distretto.

Fioriti Almerindo, notaro residente nel comune di San Felice a Cancello, distretto di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di San Sebastiano al Vesuvio, distretto di Napoli.

Pini Giovanni Battista, notaro residente nel comune di Bellano, distretto di Como, è dispensato dall'ufficio di notaro, in seguito a sua domanda.

Tafuri Francesco Paolo, notaro residente nel comune di Napoli, capoluogo di distretto, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Disposizioni *fatte nel personale degli Economati dei benefizi vacanti:*

Con decreto ministeriale del 30 novembre 1893:

Natale Leonardo, è nominato subeconomo dei benefizi vacanti in Cariati.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con RR. decreti del 9 ottobre 1893:

Mazza Giuseppe, ufficiale di porto di 1ª classe, collocato, d'ufficio, in aspettativa per motivi di salute con metà dello stipendio di cui è provveduto, a datare dal 16 ottobre predetto.

Guastavino Ottavio, capitano di porto di 3ª classe, collocato a riposo, sulla sua domanda per avanzata età, ed ammesso a far valere i suoi titoli a pensione, a datare dal 1° novembre 1893.

Con RR. decreti del 19 ottobre 1893:

Palcani Siro, ufficiale di porto di 1ª classe, promosso capitano di porto di 3ª classe coll'annuo stipendio di L. 5000, a datare dal 1° novembre 1893.

Mondello Giuseppe, id. id., id. id. id.

Ghezzi Enrico, ufficiale di porto di 1ª classe a L. 3500, ammesso a godere dello stipendio assegnato al suo grado di ufficiale di porto di 1ª classe dal R. decreto 25 giugno 1893, num. 374, in L. 4000 annue, a datare dal 1° novembre 1893.

Petit Luciano, id. di 2ª classe a L. 3000, id. id. di ufficiale di porto di 2ª classe in L. 3500 annue, a datare dal 1° novembre 1893.

Filomarino Ernesto, applicato di porto di 2ª classe al minimo (lire 1500), promosso applicato di porto di 2ª classe col massimo dello stipendio di L. 2000 annue, a datare dal 1° novembre 1893.

Con R. decreto del 7 novembre 1893:

Gallo Andrea, capo tecnico di 3ª classe, promosso capo tecnico di 2ª classe a datare dal 16 novembre 1893.

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:*

Con R. decreto 20 novembre p. p. il verificatore di 1ª classe nell'Amministrazione metrica e del saggio Negri cav. Giacinto è stato collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, a datare dal 1° dicembre corrente.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

RIASSUNTO delle notizie telegrafiche pervenute al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sul raccolto delle CASTAGNE *nell'anno 1893.*

REGIONI AGRARIE	RACCOLTO del 1892 — (Quintali)	RACCOLTO del 1893 — (Quintali)
Piemonte	358, 10	380,826
Lombardia	142,221	91,724
Veneto	57,796	48,191
Liguria	418,299	391,470
Emilia	183,586	118,388
Marche ed Umbria	74,314	56,512
Toscana	726,476	485,446
Lazio	48,442	37,785
Meridionale Adriatica	41,090	19,446
Meridionale Mediterranea	584,641	424,739
Sicilia	30,768	36,371
Sardegna	4,712	3,730
REGNO	2,670,555	2,091,623

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 6 corrente nelle stazioni ferroviarie di Jerzu, Nurri ed Osini-Ulassai, provincia di Cagliari, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico, con orario limitato.

Lo stesso giorno in Ilano, provincia di Brescia, è stato aperto un uffizio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, li 7 dicembre 1893.

CONCORSI

Consiglio sanitario marittimo e quarantenario d'Egitto

Avviso

L'Amministrazione quarantenaria comunica ch'essa dispone di posti di medico per il servizio della sorveglianza e disinfezione a Suez e alle sorgenti di Mosè.

I medici che desiderassero concorrere a questi posti dovranno essere muniti di un regolare diploma. Saranno scelti a preferenza fra coloro che hanno fatto studi speciali pratici di bacteriologia e d'epidemiologia.

Lo stipendio, che in principio è fissato in L. 8000 annue, potrà e-

levarsi progressivamente a L. 12000. Il medico in capo riceverà da 12000 a 15000 lire annue.

Il tempo utile per la presentazione delle domande alla Sede della Amministrazione quarantenaria scade col 31 gennaio 1894.

Le domande dovranno essere corredate:

1. del diploma di laurea, rilasciato da una Università o dallo Stato;

2. del certificato di studi pratici di bacteriologia;

3. d'ogni altro documento che possa provare cognizioni speciali di epidemiologia.

Alessandria d'Egitto, li 2 novembre 1893.

Il Presidente P. I.
D. ARDONIN.

R. UNIVERSITA' DI PADOVA

Avviso di concorso
al premio della Fondazione « DANTE »

È aperto il concorso al premio di L. 1200 annue instituito, in questa Università col titolo di Fondazione « Dante ».

Possono aspirarvi quei giovani, che abbiano compiuto con ottima riuscita gli studi filosofico-letterari presso questa Università nell'anno scolastico decorso o nel precedente e provino di essere sprovveduti di beni di fortuna.

L'esame consisterà nelle seguenti prove:

a) prova scritta su qualche parte della storia contemporanea a Dante;

b) prova scritta su qualche parte della vita e delle opere di Dante;

c) prova orale sui testi delle opere di Dante o su quanto si riferisca alla vita e alle opere di lui.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 2 e 4 gennaio 1894 a porte chiuse.

Sarà vincitore del concorso quegli che in detto esame avrà dato miglior prova di sè: egli godrà per due anni del premio, purchè si dedichi a quella parte della scienza o delle lettere, la cui coltura sembri più adatta ad onorare la memoria di Dante e a porne in maggior luce la gloria.

Il pagamento sarà fatto in rate semestrali posticipate, semprechè dalle relazioni semestrali, che il candidato presenterà, egli risulti meritevole di approvazione, per aver dimostrato che progredì nello studio dell'argomento prescelto.

Le istanze dei concorrenti devono essere presentate non più tardi del giorno 27 dicembre 1893 al Rettorato di questa Università insieme agli attestati comprovanti gli studi percorsi e le loro condizioni famigliari, e con una dichiarazione sul genere degli studi rispondente allo scopo della Fondazione, a cui l'aspirante intende ulteriormente dedicarsi.

Padova, 23 novembre 1893.

Il Rettore
CARLO F. FERRARIS.

Avviso.

A termini dell'art. 33 della legge 13 settembre 1874, n. 2079, e per gli effetti della legge stessa, si rende noto che col giorno 26 giugno 1894, si compie il termine per le eventuali insinuazioni sulla cauzione del già conservatore delle ipoteche di Vicenza sig. cav. Antonio Mazzucco.

Venezia, 6 dicembre 1893.

Per il Procuratore Generale
TAVARETTI.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 7 dicembre 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 m.	STATO DEL MARE 8 m.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	sereno	—	4 9	— 4 4
Domodossola	sereno	—	4 8	— 3 8
Milano	sereno	—	4 8	— 2 0
Verona	sereno	—	9 2	— 1 0
Venezia	sereno	legg. mosso	6 6	— 0 2
Torino	sereno	—	5 1	— 2 0
Alessandria	sereno	—	4 9	— 2 0
Parma	sereno	—	5 9	— 3 0
Modena	3/4 coperto	—	5 7	— 0 3
Genova	1/2 coperto	legg. mosso	10 0	4 8
Forlì	3/4 coperto	—	5 0	1 6
Pesaro	coperto	legg. mosso	8 6	2 8
Porto Maurizio	3/4 coperto	molto agitato	15 2	8 9
Firenze	1/4 coperto	—	8 0	5 5
Urbino	nebbioso	—	3 5	0 4
Ancona	piovoso	agitato	9 3	4 8
Livorno	1/2 coperto	agitato	9 5	5 0
Perugia	1/2 coperto	—	5 6	2 6
Camerino	nebbioso	—	1 5	0 0
Chieti	piovoso	—	8 4	1 0
Aquila	coperto	—	5 6	2 7
Roma	1/2 coperto	—	13 2	6 2
Agnone	coperto	—	4 8	2 2
Foggia	coperto	—	9 9	7 0
Bari	coperto	calmo	12 1	7 8
Napoli	coperto	legg. mosso	12 0	9 1
Potenza	nebbioso	—	6 9	3 4
Lecce	piovoso	—	16 0	10 0
Cosenza	nebbioso	—	13 0	4 4
Cagliari	1/2 coperto	calmo	15 0	7 8
Reggio Calabria	1/2 coperto	calmo	18 0	12 0
Palermo	1/4 coperto	calmo	20 4	5 7
Catania	1/4 coperto	legg. mosso	16 1	10 0
Caltanissetta	sereno	—	13 0	7 0
Siracusa	1/4 coperto	—	17 4	11 0

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano.
Il dì 7 dicembre 1893.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodì 758.3
Umidità relativa a mezzodì 60
Vento a mezzodì . . . . . . Nord moderato.
Cielo . . . . quasi sereno.
Termometro centigrado . . . . Massimo 14.°1 / Minimo 6.°2.
Pioggia in 24 ore: goccie.

Li 7 dicembre 1893.

In Europa pressione elevata sulla Russia, ancora bassa al Nord-ovest. Mosca 778; Pietroburgo 769; Zurigo 764; Sardegna 756 a 757; Ebridi, Christiansund 740.

In Italia nelle 24 ore: barometro alquanto salito sull'Italia inferiore, qualche pioggia al Centro e sulla penisola Salentina; venti settentrionali qua e là in forza al Centro; temperatura alquanto diminuita; brinate e gelate al Nord.

Stamane: cielo sereno all'estremo Nord, nuvoloso altrove; venti deboli o freschi settentrionali.

Barometro da 763 a 764 mill. al Nord, a 760 a Nizza, Perugia, Bari; a 757 a Portotorres, Palermo.

Mare qua e là mosso.

Probabilità: venti deboli settentrionali. cielo vario con qualche pioggia.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 8 dicembre 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 m.	STATO DEL MARE 8 m.	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	sereno	—	2 5	— 4 1
Domodossola	sereno	—	3 8	— 4 0
Milano	sereno	—	4 5	— 2 2
Verona	sereno	—	7 5	1 0
Venezia	sereno	calmo	6 2	— 0 8
Torino	sereno	—	3 1	— 2 2
Alessandria	sereno	—	3 8	— 3 5
Parma	sereno	—	5 3	— 1 7
Modena	3[4 coperto	—	5 4	— 1 7
Genova	sereno	legg. mosso	8 4	4 5
Forlì	3[4 coperto	—	3 4	1 2
Pesaro	coperto	legg. mosso	6 0	3 3
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	13 0	3 5
Firenze	sereno	—	8 7	5 1
Urbino	coperto	—	2 9	— 0 1
Ancona	coperto	mosso	7 3	4 5
Livorno	sereno	calmo	11 3	3 5
Perugia	sereno	—	7 2	2 4
Camerino	nebbioso	—	2 2	0 9
Chieti	piovoso	—	8 8	2 4
Aquila	coperto	—	6 9	3 0
Roma	3[4 coperto	—	14 1	5 1
Agnone	—	—	—	—
Foggia	piovoso	—	9 9	7 0
Bari	coperto	calmo	12 6	8 6
Napoli	coperto	agitato	12 7	9 4
Potenza	piovoso	—	6 8	3 8
Lecce	coperto	—	13 8	10 8
Cosenza	nebbioso	—	11 4	5 0
Cagliari	piovoso	calmo	13 0	9 3
Reggio Calabria	piovoso	calmo	18 0	11 9
Pelermo	1[2 coperto	calmo	19 2	9 2
Catania	coperto	mosso	15 1	11 9
Caltanissetta	piovoso	—	11 3	6 0
Siracusa	piovoso	mosso	17 6	12 0

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 8 dicembre 1893.

Il barometro è ridotto al zero. L' altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodì 753.7
Umidità relativa a mezzodì 61
Vento a mezzodì . . . . . . N.E. debole.
Cielo . . . . coperto.
Termometro centigrado in . . . . Massimo 15.°0 / Minimo 5.°1
Pioggia in 24 ore: —. —.

Li 8 dicembre 1893.

In Europa depressione fortissima al Nord delle Isole Britanniche, piuttosto viva alla Tunisia, pressione elevata sulla Russia. Ebridi 719; Girgenti 750; Calais 754; Zurigo 764; Mosca 778.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso da 2 a 6 mm. dal Nord al Sud; temporali con pioggie al Sud; venti freschi settentrionali a Centro; brinate e gelate al Nord.

Stamane cielo sereno al Nord; nuvoloso, coperto o piovoso al Sud; venti freschi ed abbastanza forti specialmente del primo quadrante; barometro: a 762 mill. al Nord; a 755 a Roma, Catanzaro; a 750 allo estremo Sud-ovest della Sicilia.

Mare qua e là mosso o agitato lungo le coste meridionali.

Probabilità: venti abbastanza forti a forti settentrionali; cielo nuvoloso con pioggie Italia inferiore; qualche nevicata altrove; mare agitato.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

ROMA, 7. — L'Ambasciata di Francia presso S. M. il Re comunica all'*Agenzia Stefani*:

« Un generoso francese, il signor Pietro Ramondec, legò una somma di 300,000 franchi in favore dei giovanetti che il 3 febbraio 1890 abbiano compiuto al più 15 anni e siano figli legittimi o naturali riconosciuti di operai o di capi squadra, tanto francesi quanto stranieri morti fra il 3 febbraio 1887 e il 3 febbraio 1890, in seguito ad incidente avvenuto nello stesso periodo in una miniera di Francia o di Algeri.

« Gli interessati, residenti in Italia, che desiderassero indicazioni complementari, dovranno rivolgersi, prima del 20 corrente mese, o al Ministero dei lavori pubblici a Parigi, o alla Cancelleria dell'Ambasciata della Repubblica francese presso S. M. il Re d'Italia a Roma. »

LONDRA, 7. — Il comm. Antonio Monzilli è comparso stamane davanti il tribunale di Bow-Street sotto l'imputazione di complicità nel peculato a danno della Banca Romana e di corruzione.

In seguito a domanda dell'avvocato difensore del comm. Monzilli la causa fu rinviata ad otto giorni.

LONDRA, 8. — Camera dei Comuni — Il sotto-segretario di Stato per gli affari esteri, Sir E. Grey, annunzia che venne firmato il protocollo circa lo stabilimento dello Stato-cuscinetto nel Siam; e soggiunge che l'accordo per porre lo stesso Stato sotto il controllo della China non è stato concluso.

LISBONA, 8. — Il Re firmò un decreto che scioglie le Cortes e stabilisce le elezioni generali per il 14 gennaio prossimo.

RIO-JANEIRO, 8. — La situazione commerciale è migliore e la fiducia rinasce.

BERNA, 8. — Il Consiglio degli Stati approvò, con 34 voti contro 1, la legge federale sulle poste.

NEW-ORLEANS, 8. — La Corte federale ha oggi pronunciata la prima sentenza nelle cause intentate al Municipio di New-Orleans dalle famiglie degli italiani uccisi nelle prigioni municipali nel marzo 1891.

La sentenza attribuisce alla famiglia dell'ucciso Abbagnato una indennità di cinque mila dollari.

NEW-ORLEANS, 8 — Certo Abbaganello, avendo intentato alla città un processo chiedendole 25,000 dollari a risarcimento di danni ed interessi per il linciamento di suo padre, all'epoca dell'assassinio del capo della polizia Handerson, assassinio che qui si diceva dovuto alla mafia, il tribunale gli accordò 5000 dollari.

Altre sei cause della stessa indole sono in corso e probabilmente saranno regolate nello stesso modo.

MELILLA, 8. — Le condizioni per la pace proposte dalla Spagna al Maroco saranno probabilmente l'occupazione temporanea di una posizione sul territorio marocchino, la resa di 12,000 fucili, la consegna di ostaggi e la condanna dei capi dei ribelli.

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 7 dicembre 1893.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 luglio 93	—	—	RENDITA 5 0[0 1ª grida		— —			— —
»	—	—	RENDITA 5 0[0 2ª grida	93,55 50 45 40	93 47 1[2	93,35 40 47 1[2 42 1[2 50	55 45)	— —
»	—	—	detta (piccolo taglio)	93,60	— —			— —
1 ottobre 93	—	—	detta 3 0[0 1ª grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0[0 2ª grida		— —			57 25
»	—	—	Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64		— —			99 —
»	—	—	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			90 —
»	—	—	Prestito Romano Blount 5 0[0		— —			100 —
1 dicem. 93	—	—	» Rothschild		— —			107 —
			Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario		Cor. Med.			
1 luglio 93	500	500	Obb.i Municipio di Roma 5 0[0		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	dette 4 0[0 1ª Emissione		— —			435 —
»	500	500	dette 4 0[0 2ª a 8ª Emissione		— —			430 —
1 giugno 93	500	500	Obb.i Comune di Trapani 5 0[0		— —			497 —
1 ottobre 93	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito	355 353 350	352 75			— —
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			489 —
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0		— —			490 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
			Azioni Strade Ferrate					
1 luglio 93	500	500	Az.i Ferr.e Meridionali		— —			617 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			495 —
»	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Em.		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse					
2 agosto 93	1000	750	Az.i Banca Nazionale		— —			920 —
1 gennaio 93	1000	1000	» » Romana		— —			400 —
1 luglio 93	300	300	» » Generale	133 132	132 50	131 30 32 33 129 1[2 29		— —
1 gennaio 91	500	500	» » di Roma		— —			270 —
1 gennaio 89	3333	8333	» » Tiberina		— —			15 —
1 ottobre 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			80 —
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			155 —
1 gennaio 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ottobre 93	500	500	» » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi.		— —			638 —
1 luglio 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —			960 —
1 gennaio 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —			125 —
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			93 —
1 luglio 90	150	150	» » dei Molini e Magazzini Generali		— —			115 —
1 gennaio 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gennaio 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			305 —
1 gennaio 93	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —			156 —
1 gennaio 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottobre 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			295 —
1 gennaio 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			110 —
1 gennaio 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			196 — 1)
1 gennaio 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			20 —
1 gennaio 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			200 —
1 gennaio 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —	19		— —
»	250	250	» » di Credito e d'industria Edilizia		— —			— —

1) ex div. L. 4,—.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni					
1 gennaio 93	100	100	Az.i Fondiaria - Incendio		— —			65 —
»	250	125	» » - Vita		— —			225 —
			Obbligazioni diverse					
1 luglio 93	500	500	Obb.i Ferroviarie 3 0[0 Emissione 1887-88-89.		— —			290 —
»	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro).		— —			— —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			464 —
1 ottobre 93	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			330 —
»	250	250	» » » 4 0[0		— —			89 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			508 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			310 —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	» » FF. Sarde nuova Emissione 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro).		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottajano (5 0[0 oro)		— —			240 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale					
1 ottobre 93	25	25	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI	NOMINALI	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle Borse di FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2 1/2	Francia	90 giorni	— —	113 88 1/2	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chèque	— —	114 50	114 25	114,60.55	— —	114,40 30	114 30
3 —	Londra	90 giorni	— —	28 62	28 55	— —	— —	— —	— —
	»	Chèque	28 81	— —	— —	28,36.84	— —	28,82.77	28 73
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chèque	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

Risposta dei premi . . 28 dicembre

Prezzi di Compensazione. 28 »

Compensazione . . . 29 dicembre

Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 6 % — Interessi sulle Anticipazioni

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBRE 1893

Rendita 5 %	93 90
detta 3 %	57 50
Prestito Rothschild 5 %	107 —
Obb[i]. Città di Roma 4 %	435 —
» Cred. Fond. S. Spirito	385 —
» » » B. Nazion.	489 —
» » » »	490 —
Az[i]. Ferr[e]. Meridionali	614 —
» » Mediterraneo	495 —
» Banca Nazionale	1060 —
» » Romana	400 —
» » Generale	185 —
» Banco di Roma	240 —
» Banca Tiberina	15 —
» Soc. Industriale	125 —
» » Cred. Mobiliare	245 —
» » Gas	635 —
» » Acqua Marcia	930 —
» » Condotte d'acqua	145 —
» » Gen. Illuminazione	305 —
Az[i]. Soc. Tramway Omnibus.	170 —
» » Molini Mag. Gen.	120 —
» » Immobiliare	48 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antimonio	200 —
» » Mat. Laterizi	125 —
» » Navig. Gen. Ital.	308 —
» » Metallurgica Ital.	100 —
» » Piccola Borsa	198 —
» » Caoutchouc	18 —
» » An. Piem. di Elettr.	190 —
» » Risanamento	33 —
» » Cred. Ind. Edilizia	— —
» » Fondiaria Incendio.	75 —
» » » Vita	235 —
Obb[i]. Soc. Immob. 5 %	330 —
» » » 4 %	140 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottajano	240 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

6 dicembre 1893.

Consolidato 5 %	L. 93 449
Consolidato 5 % senza la cedola del semestre in corso.	» 91 279
Consolidato 3 %, nominale	» 56 583
Consolidato 3 % senza cedola, nominale	» 55 283

Il Vice Presidente, ff. di Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: AUGUSTO PALLADINI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente.* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale.*